

Regolamento Generale Licensync

Sezione I - Conferimento ed esecuzione dei Mandati

Articolo 1 – Definizioni

I seguenti termini, utilizzati con l’iniziale maiuscola, avranno il significato indicato di seguito.

D. Lgs. 35/2017: si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 “Attuazione della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” e successive modifiche e integrazioni;

D. Lgs. 177/2021: si intende il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9 CE e 2001/29 CE.”

LDA: s’intende la legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni;

Mandato: indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a Licensync, ai sensi dello Statuto, per la gestione dei Diritti e dei Proventi relativi alle Opere Amministrate;

Opere Amministrate: indica le Opere Digital Content, native digitali, Audio - Podcast e Video - Vodcast (come definite nel presente Statuto), Digital Web Writing e pubblicazioni Digital di carattere giornalistico, in relazione alle quali il Socio Mandante ha conferito a Licensync il Mandato.

Opera Nativa digitale Audio - Podcast: si intendono le opere digital audio drammatiche o analoghe, digital storytelling, a carattere drammaturgico, narrativo, comprese le opere di genere intrattenimento e gli audio-articoli, basate su un’idea originale, anche come raccordo di materiali vari, preesistenti, multi-repertorio;

Opera Nativa digitale Video – Vodcast: si intendono le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento, ivi incluse tutte quelle specificate all’art. 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente: fiction, miniserie, documentari, sit-com, cartoni animati, video youtubers);

Opera Nativa digitale Web Writing: si intendono digital stories, testi narrativi nativi digitali e pubblicazioni di carattere giornalistico;

Prestatore di Servizi di condivisione dei contenuti online: prestatore di servizi di condivisione di contenuti online: un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove normalmente a scopo di lucro.

Proventi: indica l’ammontare dei compensi a qualsiasi titolo maturati in relazione alle Opere Amministrate incassati da Licensync da qualsiasi Utilizzatore o da qualsiasi Organizzazione Collettiva italiani o esteri;

Proventi Netti: indica i Proventi al netto del Corrispettivo e degli Accantonamenti.

Pubblicazione di carattere giornalistico: si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie e videogrammi e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano, una rivista di interesse generale o specifico con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico;

Quota sociale: indica il corrispettivo fisso annuale dovuto a Licensync come stabilito nel Mandato.

Quote di spettanza: indica il corrispettivo variabile annuale dovuto a Licensync come stabilito nel Mandato.

Socio Mandante: indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a Licensync o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a Licensync un Mandato ai sensi dello Statuto.

Articolo 2 – Conferimento del Mandato – Oggetto

2.1 Il mandato viene conferito alla sezione Dramatics per i tipi di opere di cui all'art. 4 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati:

- a) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analogica, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- b) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
- c) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- d) diritto relativo alla ricezione nei pubblici esercizi a mezzo comunicazione al pubblico dei programmi podcast, digital audio;
- e) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e simulcasting;
- f) diritto di pubblica rappresentazione (public performing);

2.2 Il mandato viene conferito alla sezione Audiovisual per i tipi di opere di cui all'art. 4 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati:

- a) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analogica, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- b) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
- c) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- d) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e *simulcasting*;
- e) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento tecnico realizzato;

- f) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

2.3 Il mandato viene conferito alla sezione Literary Works per i tipi di opere di cui all'art. 4 dello Statuto e per le seguenti categorie di diritti tutelati:

- a) Diritto di riproduzione effettuato mediante digitalizzazione, cut and paste;
- b) diritto di comunicazione al pubblico in ambiente online attraverso reti telematiche di telefonia mobile o analogica, per utilizzazioni non interattive lineari, ivi inclusi i diritti di registrazione per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione;
- c) diritto di registrazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico in ambiente online e in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o comunque interattive effettuate;
- d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;
- e) diritto di diffusione al pubblico, su filo o senza fili mediante diffusione radiotelevisiva o comunicazione al pubblico mediante satelliti, ritrasmissione via cavo e simulcasting;
- f) diritto di pubblica esecuzione, public performing;
- g) Equo compenso per pubblicazioni a carattere giornalistico.

2.4 Il Mandato s'intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di recedere o limitare diritti e territori in qualsiasi momento per iscritto, con preavviso di quattro mesi. Il recesso e/o la limitazione del Mandato prenderà effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo.

2.5 Costituisce condizione necessaria e sufficiente per il conferimento del Mandato il fatto, opportunamente documentato dal richiedente, ai sensi dell'art.3, che quest'ultimo sia un Autore di almeno un'Opera Amministrata ovvero sia un Editore/Produttore/cessionario di almeno un'Opera Amministrata ovvero un loro successore a qualsiasi titolo nei diritti relativi ad almeno un'Opera Amministrata.

2.6 Le tipologie di Soci Mandanti ed i correlativi Mandati standard sono riferite alle seguenti fattispecie:

- a) Mandato conferito da Autore;
- b) Mandato conferito da Editore/produttore/cessionario Digital Audio e/o Video;
- c) Mandato conferito dagli Eredi legittimi dell'Autore.

2.7 Possono conferire Mandato le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all'Unione Europea.

2.8 Licensync ha facoltà di attivare idonee procedure di conferimento informatico del Mandato attraverso l'accesso ad un'apposita area riservata sul Sito Web, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento. Il deposito dell'esemplare dell'opera è richiesto al fine di espletare le attività di intermediazione dei diritti di utilizzazione economica e può avvenire tramite via telematica, nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle procedure informatiche predisposte dall'Associazione.

Articolo 3 – Documentazione per conferire il Mandato

3.1 Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare:

- a) la qualifica di Autore
- b) e/o di Editore/Produttore/Cessionario
- c) Erede di Autore
- d) Pseudonimo/Nome d'arte

Dovrà consegnare a Licensync la documentazione relativa ad almeno 1 (una) Opera Amministrata.

- a) Per la sezione Dramatics - Digital Audio Podcast è possibile depositare l'opera inedita o diffusa, specificando i canali di diffusione in caso di opera edita;
- b) Per la Sezione Audiovisual - Digital Video Vodcast è necessario depositare l'opera pubblicata/diffusa in versione digitale;
- c) Per la sezione Literary Works è necessario dichiarare un'opera già pubblicata online, è possibile depositare l'opera inedita, la tutela economica nasce in caso di utilizzazione pubblica. L'accettazione in deposito di opere dell'ingegno inedite, o definite tali dal dichiarante, costituisce, a favore del depositante e/o degli aventi diritti indicati esclusivamente una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito. L'accettazione da parte dell'Associazione non comporta riconoscimento di tutela economica dell'opera ai sensi della L.D.A..

È comunque facoltà di Licensync richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all'art. 2.5.

Non sono accettate dall'Associazione dichiarazioni di opere dove non sia indicata la quota di proventi riservata all'autore o agli autori, che non può essere inferiore al 20% del totale.

3.2 Il Mandante dovrà trasmettere a Licensync:

- a) se persona fisica: copia di un proprio documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria in corso di validità;
- b) se persona giuridica: copia della visura camerale storica aggiornata o documento equipollente (quale il certificato di apertura della partita IVA);
 - qualora abbia una partita IVA, il relativo numero nonché lo specifico regime applicabile;
 - il codice ATECO dell'attività dell'azienda;
- c) gli estremi del proprio conto corrente bancario (codice IBAN) sul quale Licensync effettuerà i pagamenti dei Proventi Netti riscossi;
- d) qualora il Mandante sia minorenni il Mandato deve essere sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale;

3.3 Qualora Licensync rilevi la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.5 ovvero l'incompletezza della documentazione di cui agli articoli 3.1 e 3.2, il Mandato non potrà considerarsi conferito a Licensync la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.4 Il Socio Mandante dovrà tempestivamente trasmettere a Licensync, in formato elettronico, tutte le informazioni relative alla/e Opere Amministrate di cui abbia la titolarità e per cui conferisce a Licensync il Mandato, aggiornando via via tali dati per tutta la durata del Mandato;

3.5 Per effetto della protezione assunta dall'Associazione è vietato al socio Mandante, quanto al territorio e ai diritti per i quali l'Organismo ha competenza in relazione al mandato esclusivo conferito:

- a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, fatta eccezione per gli usi non commerciali disciplinati al punto 3.6;
- b) percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi previsti dall'Associazione in corrispettivo delle utilizzazioni consentite o avvenute, oppure rinunciarvi, oppure ridurne l'ammontare.

3.6 Il Socio Mandante che intenda concedere licenza diretta per uso non commerciale è obbligato a darne tempestiva notizia per iscritto con notifica (Raccomandata A/R o PEC) all'Associazione;

3.7 La cessione dei diritti su una o più opere la cui protezione sia affidata all'Associazione deve essere notificata dal cedente mediante comunicazione scritta con notifica (Raccomandata A/R o PEC) all'Associazione.

3.8 Qualora il cessionario non intenda avvalersi della protezione dell'Associazione, l'amministrazione dei diritti ceduti prosegue fino alla scadenza annuale del mandato conferito dal cedente all'Associazione.

3.9 A richiesta di Licensync, il Socio Mandante fornirà le prove in base alle quali egli ritenga di vantare diritti relativamente alle Opere Amministrate da lui dichiarate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono prova: la copia dei contratti di acquisto dei diritti da lui stipulati; la documentazione relativa alla promozione dell'opera (locandine, pubblicità, spot, etc.); la menzione nei titoli di testa o di coda dell'opera.

3.10 Qualora il Socio Mandante sia un soggetto diverso dall'Autore, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a Licensync il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati sulle Opere Amministrate dichiarate ai sensi dell'art. 3.4.

3.11 Qualora Licensync abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Socio Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, Licensync è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti, relativi all'Opera Amministrata in contestazione, sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all'art. 14 (se riguarda esclusivamente Soci Mandanti e Licensync) o all'emissione di un provvedimento giudiziario. Il Socio Mandante terrà Licensync manlevata e indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa, di qualsiasi natura (ivi incluse le spese legali) che dovesse derivare dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto dichiarato dal Socio Mandante nella documentazione consegnata a Licensync.

3.12 Il Socio Mandante, se persona fisica, può utilizzare, agli effetti sociali lo pseudonimo o il nome d'arte purché siano notoriamente conosciuti come equivalenti al suo vero nome, ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Lo pseudonimo riconosciuto non potrà essere modificato prima che siano decorsi 4 anni dall'avvenuto riconoscimento;

3.13 L'Associazione potrà richiedere ogni documentazione idonea ad accertare l'acquisita notorietà al pubblico dello pseudonimo o del nome d'arte.

3.14 L'Associazione non potrà accettare pseudonimi già riconosciuti ad altri autori e ha la facoltà di non riconoscere pseudonimi che possano generare confusione con altri nomi o denominazioni. L'Associazione non assume responsabilità per le conseguenze che possano derivare dal verificarsi di confusione che non sia stato possibile evitare nel corso dell'istruttoria attraverso l'adozione dell'ordinaria diligenza.

3.15 Le utilizzazioni pubbliche di opere indicate nei report degli utilizzatori sotto pseudonimi non riconosciuti dall'Associazione non concorrono alla ripartizione.

Articolo 4 – Esecuzione del Mandato – Gestione ed incasso dei Proventi

- 4.1 Con il conferimento del Mandato, il Socio Mandante e Licensync sono reciprocamente obbligati all'adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo.
- 4.2 Licensync stipulerà il Mandato e vi darà esecuzione, unitamente al Regolamento, nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Soci Mandanti.
- 4.3 Il Corrispettivo applicato da Licensync nei confronti di tutti i Soci Mandanti è costituito dalla quota sociale annuale e dalle quote di spettanza specificate nei rispettivi Mandati.
- 4.4 Con delibera del Consiglio Direttivo di Licensync, il Corrispettivo di cui al Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Soci Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica.
- 4.5 Licensync negozierà e stipulerà i Contratti perseguendo l'obiettivo di incrementare l'ammontare dei Proventi.
- 4.6 Licensync richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre e inviare a Licensync, ogni qualvolta sia possibile, un rendiconto analitico delle Utilizzazioni effettuate dai diversi Utilizzatori ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione II del Regolamento.
- 4.7 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, Licensync perseguirà inoltre l'obiettivo di instaurare con tutte le analoghe organizzazioni estere operanti nella gestione dei Proventi i necessari rapporti di collaborazione operativa per l'incasso, anche tramite terzi, dei Proventi maturati all'estero, come previsto all'art.18.
- 4.8 Licensync riscuoterà e gestirà i Proventi in base a criteri di diligenza; i Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento ai sensi dell'art. 4.10 saranno tenuti separati sotto il profilo contabile dalle attività proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di Licensync dovranno essere depositati in specifici e separati conti correnti bancari dedicati.
- 4.9 I Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento non possono essere impiegati per fini diversi dalla ripartizione agli aventi diritto ai sensi della Sezione II del Regolamento, salvo quanto disposto dall'art.14, comma 3 del D. Lgs. 35/2017.
- 4.10 L'investimento dei Proventi Netti e delle entrate derivanti dal loro investimento avviene nel migliore interesse dei Soci Mandanti. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari di diritti per garantirne la sicurezza, la qualità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Sezione II – Ripartizione dei Proventi

Articolo 5 – Disposizioni generali

- 5.1 Licensync registrerà e suddividerà i Proventi distintamente (i) per ciascun Utilizzatore, (ii) per tipologie omogenee di Diritti e (iii) per Anno di Competenza, al lordo del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nella Sezione II del Regolamento.
- 5.2 L'acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative alle Utilizzazioni ed ai Proventi costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di Licensync dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. Licensync farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le

anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.

- 5.3 Licensync ripartisce i diritti d'autore relativi all'utilizzazione delle opere native digitali audio – podcast, native digitali video- vodcast e opere native digitali Web Writing dei propri Soci mandanti osservando criteri di diligenza e accuratezza e avendo come principale obiettivo quello di raggiungere il 100% della distribuzione in modalità analitica.
- 5.4 La ripartizione del diritto d'autore avviene principalmente in base alle informazioni presenti nei report riconsegnati dagli utilizzatori e viene effettuata al netto delle quote di spettanza (spese di gestione) di Licensync, relative agli incassi per l'utilizzazione delle opere amministrare (di seguito "Compensi").
- 5.5 Le somme che, in applicazione al presente regolamento sono attribuite alle varie opere vengono ripartite e liquidate ai Soci Mandanti in base alle rispettive quote di titolarità.

Articolo 6 – Criteri generali di ripartizione

- 6.1 Gli ambiti di applicazione della ripartizione sono: Utilizzazioni online; Utilizzazioni broadcast tradizionali (radio/TV); Diritto di Riproduzione Meccanica; Diffusione d'ambiente (instore); Pubblica esecuzione; riproduzione a mezzo digitalizzazione, equo compenso per pubblicazioni a carattere giornalistico; Copia privata;
- 6.2 Licensync ripartirà i Proventi Netti ai sensi della Sezione II del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione: (i) attraverso la diretta allocazione dei Proventi Netti alle correlative Opere Amministrate ovvero ai correlativi Soci Mandanti in tutti i casi nei quali, dall'esecuzione del Mandato risulti che i Proventi Netti siano stati corrisposti dall'Utilizzatore in relazione a specifiche Opere Amministrate ovvero a specifici Soci Mandanti; (ii) sulla base del tempo di utilizzazione di ciascuna Opera Amministrata o del numero di utilizzazioni effettuate da parte di ciascun Utilizzatore; (iii) sulla base del numero di canali di pubblicazione;
- 6.3 Il pagamento ai Soci Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre 9 (nove) mesi dalla fine del relativo Anno di Incasso sempreché siano pervenute a Licensync le informazioni di cui all'art. 3 e previa presentazione della correlativa fattura o della documentazione fiscale di legge; è fatta salva la facoltà di Licensync di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti.

Articolo 7 - Utilizzazioni Online

- 7.1 Diritti relativi alla messa a disposizione al pubblico mediante internet con forme di utilizzo quali streaming, download, web-casting e ogni altra utilizzazione online prevista dall'art. 4 dello Statuto;
- 7.2 I compensi incassati da ciascun Digital Service Provider (DSP) e/o dai titolari dei siti o servizi di pubblicazione del repertorio, sono ripartiti analiticamente, in base al numero di opere inserite nei report consegnati online a Licensync, al tempo di pubblicazione e al numero di canali di diffusione e riproduzione.
- 7.3 Ripartizione e rendicontazione: Licensync ripartisce i compensi della presente categoria entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso dei diritti. Entro il medesimo termine, le relative informazioni di maturato saranno a disposizione nell'area riservata del sito, salvo la casistica prevista dal successivo punto
- 7.4 Qualora Licensync non riceva i report dai DSP e/o dai titolari dei siti o servizi di pubblicazione o nel caso in cui le informazioni risultino errate e/o incomplete, i proventi netti verranno accantonati e dopo 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati raccolti, l'Assemblea Generale delibera in merito all'utilizzo di tali importi.

Articolo 8 – Utilizzazioni Broadcast tradizionali – Radio e TV

8.1 Diritti relativi alla diffusione al pubblico come agli art. 4 comma 5 lettera e) e art. 4 comma 6 lettera d);

8.2 I compensi relativi a ciascuna emittente radiofonica e televisiva sono ripartiti analiticamente in favore delle opere amministrative inserite nei Report inviati dall'emittente stessa ed in funzione dei seguenti elementi, considerati su base semestrale, secondo quanto riportato nelle Condizioni di Licenza:

- Tariffa minuto variabile;
- Genere canale (generalista o tematico);
- orario di trasmissione/fascia oraria;

8.3 Qualora Licensync non riceva i report dai broadcast o nel caso in cui le informazioni risultino errate e/o incomplete, i proventi netti verranno accantonati e dopo 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati raccolti, l'Assemblea Generale delibera in merito all'utilizzo di tali importi.

Articolo 9 – Diritto di Riproduzione Meccanica (DRM)

9.1 Diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto di riproduzione di suoni, voci o immagini (CD, DVD, Vinili, ecc...) ed ogni altro diritto di riproduzione meccanica previsto dall'art. 4 dello Statuto;

9.2 I Compensi incassati da ciascun Utilizzatore sono ripartiti analiticamente in base al numero e alla durata delle Opere amministrative inserite nei Report acquisiti digitalmente da Licensync.

9.3 Licensync ripartisce i Compensi della presente tipologia entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso dei diritti. Entro il medesimo termine, le relative informazioni di maturato saranno a disposizione digitalmente in favore dei mandanti Licensync titolari dei diritti.

9.4 Qualora Licensync non riceva i report dagli utilizzatori o nel caso in cui le informazioni risultino errate e/o incomplete, i proventi netti verranno accantonati e dopo 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati raccolti, l'Assemblea Generale delibera in merito all'utilizzo di tali importi.

Articolo 10 – Diffusione d'Ambiente

10.1 Diritti relativi alla diffusione di opere amministrative in sottofondo in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, palestre, eventi privati, etc. mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo e servizi online dedicati (radio in-store).

10.2 I Compensi incassati da ciascun Utilizzatore sono ripartiti analiticamente in base al numero di podcast e/o vodcast nativi digitali inseriti negli abbonamenti in-store venduti da Licensync, ovvero proporzionalmente qualora non risultino informazioni relative al catalogo opere amministrative utilizzato, secondo l'incidenza del repertorio podcast nell'abbonamento scelto.

10.3 Licensync ripartisce i Compensi della presente Tipologia entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso dei diritti. Entro il medesimo termine, le relative informazioni di maturato saranno a disposizione digitalmente in favore dei Soci mandanti Licensync titolari dei diritti.

Articolo 11 – Pubblica Esecuzione dal vivo e/o registrata

- 11.1 Diritti relativi alle esecuzioni dal vivo e diritti relativi alle esecuzioni con audio registrato effettuate in luoghi o locali pubblici indipendentemente dalle modalità di accesso (gratuita, a pagamento, riservata ai soci) o dal tipo di evento pubblico o privato.
- 11.2 I Compensi relativi a ciascuna esecuzione sono ripartiti analiticamente in base al numero di opere amministrate inserite nel Report della pubblica esecuzione compilato dal direttore di produzione/organizzatore e consegnato anche online a Licensync.
- 11.3 Licensync ripartisce i Compensi della presente Categoria entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso dei diritti. Entro il medesimo termine, le relative informazioni di maturato saranno a disposizione digitalmente in favore dei mandanti Licensync, titolari dei diritti.
- 11.4 Qualora Licensync non riceva i Report della pubblica esecuzione correttamente compilato o nel caso in cui le informazioni risultino errate e/o incomplete, i proventi netti verranno accantonati e dopo 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati raccolti, l'Assemblea Generale delibera in merito all'utilizzo di tali importi.

Articolo 12 – Diritti digitalizzazione e riproduzione Web Writing e equo compenso per pubblicazioni a carattere giornalistico

12.1 Licensync è responsabile della raccolta e della distribuzione dei compensi legali (reprografia) per la riproduzione a mezzo digitalizzazione ex art 68 LDA. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate mediante accordi con le Associazioni di categorie per le opere amministrate e tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

12.2 Licensync distribuisce i compensi per la riproduzione di opere native digitali Web Writing, testi su Internet, con o senza immagini e senza distinzione tra le seguenti categorie di opere: Giornalismo, scienza, letteratura/racconto, altro.

12.3 Tali compensi incassati sono ripartiti in maniera proporzionale agli incassi annuali che ciascun mandante Licensync ha maturato

12.4 Riconosce in via non esclusiva il diritto di riproduzione comunicazione secondo gli artt. 12, 13 e 16 del D. Lgs. sotto forma di equo compenso, secondo quanto previsto dall'art. 102 – sexies, Titolo II-quater LDA

12.5 Tali compensi incassati sono ripartiti in maniera analitica ove possibile sulla base delle informazioni ricevute dai prestatori di servizi online, prestatori di servizi di condivisione di contenuti anche impresa di media monitoring e rassegne stampa (IMMRS);

12.6 Qualora Licensync non riceva i Report correttamente compilati o nel caso in cui le informazioni risultino errate e/o incomplete, i proventi netti verranno accantonati e dopo 3 anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati raccolti, l'Assemblea Generale delibera in merito all'utilizzo di tali importi.

Articolo 13 – Copia Privata

13.1 Diritti relativi ad opere oggetto di riproduzione privata ad uso personale effettuata su apparecchi di registrazione e su tutti i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.

13.2I Compensi incassati sono ripartiti in maniera proporzionale agli incassi annuali che ciascun mandante Licensync ha maturato nelle seguenti 3 Categorie di diritti:

1. Tipologia UTILIZZAZIONI ON-LINE per il 60% del totale;
2. Tipologia UTILIZZAZIONI IN RADIO e TV per il 30% del totale;
3. Tipologia per DIRITTI DI RIPRODUZIONE MECCANICA il 10% del totale.

13.3 Licensync rendiconta e ripartisce i Compensi della presente Tipologia entro 60 giorni dalla fine dall'effettivo incasso annuale purché in possesso dei dati di cui al precedente punto.

Articolo 14– Rendiconti trimestrali/semestrali - Pagamenti

14.1 Licensync effettua trimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti, tranne l'emittenza ripartita semestralmente, entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, con esclusione dei primi due esercizi. A tale fine Licensync:

- a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali con l'importo spettante al Socio Mandante;
- b) entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre/semestre, invierà i rendiconti individuali a ciascun Socio Mandante sempreché il Socio Mandante abbia diritto, in base ad uno o più rendiconti, al pagamento di un importo, al lordo del Corrispettivo, superiore ad € 50,00 (cinquanta/00); qualora invece l'importo spettante al Socio Mandante risulti inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), Licensync invierà al Socio Mandante uno specifico estratto conto da cui risultino le somme maturate in favore del Socio Mandante e non pagate; queste ultime saranno cumulate con le ulteriori somme maturate nei trimestri successivi e corrisposte nel trimestre in cui si verifichi il superamento dell'anzidetta soglia minima.
- c) Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto e inviato a Licensync dal Socio Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Socio Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a Licensync dal Socio Mandante.
- d) Gli eventuali oneri bancari sostenuti da Licensync potranno essere da questa addebitati al Socio Mandante. Parimenti resteranno a carico del Socio Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti dalle leggi nazionali o estere applicabili ai Proventi. Licensync è in ogni caso autorizzata a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti e a recuperare da ciascun Socio Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Socio Mandante;
- e) L'Associazione ha il diritto di trattenere sul conto del Socio Mandante, con precedenza assoluta, le somme di cui essa sia creditrice a qualsiasi titolo;

14.2 Ciascun Socio Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a Licensync ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti e degli estratti conto ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all'interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica attraverso l'accesso all'area riservata sul Sito Web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti.

Articolo 15 – Reclamo - Contestazione del rendiconto

- 15.1 Ciascun Socio Mandante ha facoltà – da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a Licensync all’indirizzo licensync@pec-legal.it - di contestare uno o più rendiconti riferiti all’anno solare precedente per errata applicazione, da parte di Licensync, dei criteri e delle disposizioni di allocazione e ripartizione contenute nella Sezione II del Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l’eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Socio Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
- 15.2 Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR o la PEC di cui all’art. 15.1, si procederà alla nomina di un Organismo di mediazione in base alle vigenti norme.

Articolo 16 – Importi non distribuibili

- 16.1 La parte dei Proventi Netti spettanti ai Soci Mandanti che, nonostante ogni ragionevole sforzo effettuato da Licensync non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti ai Soci Mandanti ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti (ivi incluso il caso di mancata emissione della fattura o documento fiscale equipollente) saranno accantonati, nell’interesse dei potenziali aventi diritto, in apposito deposito, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno nel corso del quale sono stati incassati da Licensync;
- 16.2 Entro novanta giorni dal termine di cui all’art. 14, Licensync mette a disposizione di qualsiasi Socio Mandante o organismo di gestione collettiva italiano o estero, in apposita area ad accesso riservato con password del Sito Web, le informazioni disponibili di cui all’art. 18, secondo comma del D. Lgs. 35/2017 relative alle Opere Amministrate per le quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati.
- 16.3 Entro un anno dal termine di cui all’art. 16.2, Licensync mette le medesime informazioni ivi previste a disposizione del pubblico in apposita area ad accesso libero del Sito Web.
- 16.4 Adempite le formalità di cui agli artt. 16.2 e 16.3 e decorso il termine di 3 anni di cui all’art. 16.1, la parte dei Proventi Netti di cui all’art. 16.1 è considerata definitivamente non distribuibile e, con motivata delibera dell’Assemblea Generale, è destinata alle finalità di cui all’art. 17.

Articolo 17– Contributi per finalità sociali, culturali o educative

- 17.1 Con delibera adottata dal Consiglio di Sorveglianza, Licensync potrà istituire un Fondo Speciale per le attività di solidarietà secondo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto;
- 17.2 In ogni caso, l’Associazione può contribuire alla dotazione del Fondo nei limiti di un trentesimo dell’eventuale avanzo di gestione risultante dal rendiconto di gestione approvato.

Articolo 18 – Rapporti con le Organizzazioni Collettive Estere

- 18.1 Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da Licensync nell’interesse dei Mandanti esteri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi stipulati da Licensync con Organizzazioni Collettive estere per la gestione dei rispettivi aderenti.
- 18.2 I Proventi raccolti da Licensync sulla base di accordi stipulati con Organizzazioni Collettive estere riferiti a Proventi maturati all’estero e spettanti ai Soci Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute dalle anzidette organizzazioni straniere non fosse possibile allocare i Proventi ai singoli Soci Mandanti, il Consiglio Direttivo definirà un criterio equo e ragionevole di ripartizione dei medesimi, dandone informazione pubblica sul Sito Web.

18.3 Nei confronti delle Organizzazioni Collettive estere di cui sopra, Licensync adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e dalle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 35/2017.

Sezione III – Disposizioni varie

Articolo 19 – Pubblicità del Regolamento e delle informazioni di legge

19.1 Il presente Regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul Sito Web entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati.

19.2 Licensync pubblicherà, mantenendole aggiornate, sul Sito Web le informazioni previste dall'art.26 del D. Lgs. 35/2017.

Articolo 20 – Accesso alle informazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 35/2017

Licensync consentirà l'accesso riservato mediante *password* alle informazioni di cui all'art.27 del D.Lgs.35/2017 in favore dei soggetti ivi previsti che ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica.